



COMUNE DI SCAFA
Piazza Matteotti, 5
Cap.65027 – SCAFA (Pescara)
P.IVA 00208610683 - Cod. Fiscale 81000070680
Tel. 085/8541226 - Fax 085/8543155

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL RESPONSABILE DELLA C.U.C. SCAFA-TURRIVALIGNANI

n. 05/CUC del 18 LUG. 2018	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, COTTURA, TRASPORTO, PORZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEI PASTI) PER GLI ALUNNI, IL PERSONALE DOCENTE E IL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA MEDIA INFERIORE DEL COMUNE DI SCAFA PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018 (da gennaio 2018), 2018-2019, 2019-2020. CIG: 728313484D. ESITO VERIFICA DELL’ANOMALIA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
-------------------------------	---

L’anno **duemiladiciotto** il giorno Diciotto (18) del mese di Luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

VISTA la deliberazione di G.C. n. 44 del 03/07/2017 con la quale sono stati affidati ai responsabili dei servizi i capitoli di bilancio 2017;

VISTO che i dipendenti identificati come Responsabili di Servizio, sono abilitati a sottoscrivere gli atti d’impegno così come previsto dall’art. 23 del Regolamento di Contabilità e art. 107 T.U. – d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 16/07/2018 di nomina del sottoscritto quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Scafa e Turrivalignani;

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 54 del 08.08.2017 si è espresso l’indirizzo per l’indizione di una gara d’appalto, tramite la C.U.C. Scafa – Turrivalignani, per i servizi di preparazione, confezionamento e trasporto (dai centri di cottura della Scuola materna in Contrada Decontra agli alunni della Scuola media inferiore, attualmente ospitati nella Scuola Elementare del C.U., ai locali refettorio appositamente adeguati, situati al lato destro della medesima Scuola elementare Centro Urbano, presso l’attuale Oratorio della Chiesa Parrocchiale, nei giorni stabiliti di tempo prolungato) con porzionamento e somministrazione dei pasti agli alunni e al personale scolastico avente diritto, approvvigionamento dei viveri e stoviglie, pulizia dei locali, raccolta e smaltimento dei rifiuti, per gli scolastici 2017/2018 (da gennaio 2018), 2018/2019, 2019/2020;

RICHIAMATA la determina del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, n. 108/R 27.10.2017, adottata ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e dell’art. 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (“determina a contrarre”), con la quale è stata indetta la procedura selettiva ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, con procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori del settore, individuate mediante sorteggio, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e di approvazione degli atti di gara;

DATO ATTO che la commissione di gara, con verbale n. 5 del 23.03.2018, sussistendo i presupposti per la verifica dell’anomalia dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la ha rimesso al RUP di procedere ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, per la verifica dell’anomalia;

Richiamato il verbale della verifica dell’anomalia n. 1 del RUP, che, avvalendosi del supporto della Commissione di gara, ha disposto l’esclusione della ditta Blu Line soc. coop;

Dato atto che, relativamente all'unico ultimo concorrente inserito in graduatoria (ditta E.P. s.p.a.), nei cui confronti poter effettuare l'aggiudicazione, il RUP, al fine di operare la verifica dell'anomalia, con nota prot. n. 2470 del 13.04.2018, ha richiesto di rendere "le spiegazioni sulle voci che concorrono a formare l'importo complessivo del prezzo offerto, in particolare in riferimento ai costi sostenuti per il personale - anche compilando la tabella allegata - i costi sulla sicurezza, le dotazioni impiegate per il servizio proposto, e le somme relative all'approvvigionamento", avvalendosi altresì di un consulente del lavoro, in caricato con propria determinazione n. 81/R del 7.06.2018;

Preso atto che la ditta E.P. s.p.a. aveva già trasmesso parte della suddetta documentazione con la nota pervenuta al prot. n. 1336 del 22.02.2018, ed ha reso i chiarimenti richiesti con nota protocollata al n. 3661 del 31.05.2018, e, a seguito della trasmissione delle osservazioni del consulente del lavoro, con nota protocollata al n. 4627 del 04.07.2018;

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 97 comma 6 "non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzati dalla legge", ed ai sensi dell'art. 30 comma 3, dello stesso d.lgs. n. 50/2017, gli operatori economici devono rispettare, tra gli altri, gli obblighi relativi al trattamento dei dipendenti;
- ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la S.A. esclude il concorrente se: "d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16";
- l'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, per cui "Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)";

Precisato che l'art. 97 comma 6, d.lgs. n. 50/2016 si riferisce al trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al quale occorre dunque fare riferimento nella suddetta verifica;

Tenuto conto che, come precisato da diffusa giurisprudenza in tema di valutazione delle giustificazioni dell'anomalia:

- la stazione appaltante è onerata a fornire una motivazione puntuale solo laddove intenda respingere le giustificazioni presentate e non qualora intenda accettarle, potendo in tal caso il suo giudizio essere motivato per relazione alle medesime giustificazioni;
- la valutazione dell'anomalia attiene alla verifica dell'adeguatezza e congruità delle giustificazioni presentate che si traduce, poi, nella loro attendibilità;
- in merito all'anomalia attinente ai "costi del personale": le tabelle ministeriali esprimono un costo del lavoro medio, che non rappresenta un limite inderogabile per gli operatori economici, per cui l'eventuale indicazione di un costo di lavoro inferiore alle tabelle ministeriali può essere concretamente giustificata dalle diverse particolari situazioni aziendali e territoriali e dalla capacità organizzativa dell'impresa, che potrebbe dimostrare e motivare la propria capacità di riduzione dei costi del lavoro, (ad esempio per agevolazioni e sgravi fiscali applicabili alla stessa);

Dato atto delle giustificazioni fornite dalla ditta E.P. s.p.a. nelle citate comunicazioni pervenute al prot. n. 3661 del 31.05.2018, e n. 4627 del 04.07.2018, in merito a quanto richiesto dalla Stazione appaltante e anche in riscontro a quanto rilevato dal consulente del lavoro, in merito al CCNL di riferimento applicabile, all'aumento graduale delle retribuzioni sulla base del CCNL, ed all'inquadramento del personale dipendente "dietista";

Dato atto che nelle giustificazioni la ditta riscontra quanto segue:

- in merito al CCNL di riferimento: trattasi del contratto Turismo-Settore Pubblici Esercizi del 20.02.2010 siglato dalla FIPE, Angem, Lega Coop. Produzione e Servizi, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Agci Servizi, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL), sostituito dal nuovo contratto solo dall'8.02.2018 (non il CCNL Turismo e Pubblici esercizi del 28.05.2014);
- il contratto, vigente al momento della partecipazione alla gara, non prevedeva ulteriori aumenti contrattuali dopo la data fissata dallo stesso nel mese di aprile 2013;
- nel contratto di riferimento la figura professionale del "dietista", diverso dal "dietologo" (inquadrate nel III° livello), non è espressamente disciplinata, e infatti nella dichiarazione congiunta allegata all'art. 290, è previsto che "Le parti entro il 30 settembre 2003 si incontreranno in apposita commissione paritetica allo scopo di verificare il corretto inquadramento delle seguenti qualifiche: dietista (...);

Ritenuto di accogliere favorevolmente le giustificazioni rese per le seguenti motivazioni:

- il CCNL di riferimento è il CCNL “Turismo-Settore Pubblici Esercizi” del 20.02.2010, siglato dalla FIPE, Angem, Lega Coop. Produzione e Servizi, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Agci Servizi, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, e come riferito dalla ditta nei suoi chiarimenti, è quindi correttamente applicato;
- i livelli di inquadramento del personale, nella composizione adibita al servizio presso il Comune di Scafa, come dichiarato dalla ditta, sono corretti:
- cuoco capo partita: IV° livello;
- aiuto cuoco e autista: V° livello;
- Specificatamente in merito al “dietista”, inquadrato nel V° livello, in mancanza di un’apposita previsione nel CCNL, si ritiene corretta la previsione della ditta, dell’attribuzione del suddetto livello professionale, in ragione delle disposizioni generali del contratto di riferimento, in merito ai requisiti delle altre figure professionali di appartenenza di detto profilo;
- Le tabelle ministeriali indicanti il costo “medio” del personale, indicate dalla ditta, sono corrette (Min. Lavoro aprile 2013), ed il costo orario previsto per il personale, nell’apposita tabella redatta dalla ditta, corrisponde al costo orario tabellare minimo del CCNL, come anche indicato nella corrispondente tabella ministeriale (voce “paga base”), per i livelli professionali di riferimento del personale utilizzato;

Visto infine l’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016: *“La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”*;

Dato atto che, avendo rimesso la commissione alla S.A. di operare la verifica dell’anomalia, non sussiste in tal caso la fase relativa alla “proposta di aggiudicazione”, che ha comunque valenza endoprocedimentale, e nel caso di specie può ritenersi indistinta dalla fase di vera e propria aggiudicazione, per questa ragione assorbente dell’atto endoprocedurale, dovendo in questa fase verificare la S.A., nella persona del soggetto a ciò deputato (il Responsabile della stessa) i costi della manodopera, sia ai fini della verifica dell’anomalia (e relativamente agli stessi costi), sia al fine di ottemperare al dettato di cui all’art. l’art. 95 co. 10 del D.Lgs. n. 50/2016, per cui prima dell’aggiudicazione, la S.A. verifica *“il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”* in merito ai costi della manodopera;

Visti:

- l’art. 32 comma 5 *“La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”*;
- l’art. 32 comma 7 *“L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”*;
- l’art. 33 comma 1 *“La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata”*;

Tenuto conto che, come sopra precisato, che non sussiste la fase di “approvazione dell’aggiudicazione”, e che quindi l’aggiudicazione in parola viene adottata direttamente dal Responsabile della C.U.C., e i controlli previsti dall’art. 33 saranno effettuati successivamente dalla Stazione appaltante, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione stessa;

Visto il d.lgs. n. 50/2016;

Vista la L. n. 241/90;

DETERMINA

1. di esprimere il giudizio finale favorevole in merito alla giustificazione delle anomalie dell’offerta, rese dalla ditta E.P. s.p.a. con nota protocollata al n. 3661 del 31.05.2018, e, a seguito della trasmissione delle osservazioni del consulente del lavoro, con nota protocollata al n. 4627 del 04.07.2018, per le seguenti motivazioni:

- il CCNL di riferimento è correttamente applicato, (Turismo-Settore Pubblici Esercizi del 20.02.2010 siglato dalla FIPE, Angem, Lega Coop. Produzione e Servizi, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Agci Servizi, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL;
 - i livelli di inquadramento del personale indicato sono corretti:
 - cuoco capo partita IV° livello;
 - aiuto cuoco e autista V° livello;
 - In merito “dietista”, inquadrato nel V° livello, in mancanza di un’apposita previsione nel CCNL, si ritiene corretta la previsione in ragione delle disposizioni generali del contratto di riferimento in merito ai requisiti delle figure professionali cui è assimilabile il V° livello contrattuale;
 - Le tabelle ministeriali indicanti il costo “medio” del personale, indicate dalla ditta, sono corrette (Min. Lavoro aprile 2013), ed il costo orario previsto per il personale corrisponde al costo orario tabellare minimo del CCNL e anche indicato nella corrispondente tabella ministeriale (paga base), per i livelli professionali di riferimento;
2. Di aggiudicare, per le motivazioni di cui al punto 1, l’APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, COTTURA, TRASPORTO, PORZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEI PASTI) PER GLI ALUNNI, IL PERSONALE DOCENTE E IL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA MEDIA INFERIORE DEL COMUNE DI SCAFA, alla ditta E.P. s.p.a. con sede in Sede Amm.va ed Operativa in Via Terracina, 188 - 80125 NAPOLI al prezzo (ribassato) per buono pasto, proposto dalla ditta con l’offerta economica, di **€ 4,33**;
 3. Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace una volta effettuati i controlli e le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 comma 5 e 7, e dell’art. 33 comma 1;
 4. Di precisare che l’appalto in parola decorrerà, a seguito di sottoscrizione del contratto in forma pubblica amministrativa, alla riapertura dell’anno scolastico 2018/2019, e, tenuto conto dell’iniziale periodo previsto per l’aggiudicazione (a.s. 2017-2018 (da gennaio 2018), a.s. 2018-2019, a.s. 2019-2020, per complessivi 24 mesi), di prevedere che la durata dell’affidamento sarà di n. 24 mesi, per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, e per l’a.s. 2020/2021, per la durata di n. 6 mesi;
 5. Di assumere il relativo impegno di spesa, di euro 168.119,58 Iva 4% compresa, come segue:
 - Euro 21.014,95 per l’a.s. 2018/2019, a carico del cap. 1330 – Miss. 04 – Prog. 07 – Tit. 1, bilancio 2018;
 - Euro 63.044,84 per l’a.s. 2018/2019 – 2019/2020, a carico del cap. 1330 - Miss. 04 – Prog. 07 – Tit. 1 bilancio 2019;
 - Euro 21.014,95 per l’a.s. 2019/2020 (sei mesi) a carico del Cap. 1330 - Miss. 04 – Prog. 07 – Tit. 1, bilancio 2020
 - (dato dal valore del buono pasto aggiudicato alla ditta E.P., per n. 37.333,33 buoni pasto preventivati a base di gara, corrispondenti a n. 24 mesi di gestione del servizio)

La presente determinazione, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgvo 18.08.2000 n.267 diverrà esecutiva con l’apposizione della attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e sarà inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line (ai sensi dell' art. 32, comma 1, della L. n. 69 del 18.06.2009 e s.m.i) per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. TONTODONATI Luigi e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 085/8541226.

SCAFA, Lì 18/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Luigi TONTODONATI)

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Visto l'art. 147 bis, 153 comma 5 e 151 comma 4 e 184 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000

ATTESTA

la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Scafa,

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Luigi Tontodonati**

**N. _____ DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Ente (Art.32, comma 1, della L.n.69 del 18.06.2009 e s.m.i), per quindici giorni consecutivi dal ___ / ___ / ____ al ___ / ___ / ____.

Scafa, lì _____

IL MESSO COMUNALE
